

24235-22



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

~~In caso di diffusione del~~
~~presente provvedimento~~
~~omettere le generalità e~~
~~gli altri dati identificativi,~~
~~a norma dell'art. 52~~
~~d.lgs. 196/03 in quanto:~~
☐ ~~disposto d'ufficio~~
☐ ~~a richiesta di parte~~
☒ ~~imposto dalla legge~~

Composta da

Anna Petruzzellis - Presidente -
Angelo Capozzi
Riccardo Amoroso
Maria Sabina Vigna - Relatore -
Debora Tripiccione

Sent. n. sez.432/2022

UP - 23/03/2022

R.G.N.21866/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste

Nel procedimento a carico di:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza emessa il 2 febbraio 2021 dal Tribunale di Gorizia

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Maria Sabina Vigna;

lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Gorizia.

Letta la memoria dell'avvocato I (omissis), che ha insistito per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Gorizia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis) in ordine al reato di cui all'art. 570-bis

[Handwritten signature]

cod. pen. - per non avere corrisposto alla moglie quanto dovuto a titolo di mantenimento -, per essere il medesimo estinto per remissione di querela.

2. Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 570-*bis* cod. pen.

Il reato in questione è perseguibile d'ufficio e non a querela di parte, in quanto, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, è rimasto immutato il regime della procedibilità previsto per il delitto di cui all'art. 12-*sexies* della legge 898/1970 nonché per il delitto di cui all'art. 3 della legge 54/2006.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre evidenziare che la delega conferita dalla legge n. 103 del 2017 per l'attuazione della riserva di codice ha natura meramente compilativa, essendo diretta a realizzare una semplice trasposizione delle figure criminose già esistenti nel *corpus* del codice penale, senza apportare modifiche sostanziali, come peraltro chiarito nella relazione ministeriale allo schema del decreto legislativo in cui si afferma che il nuovo art. 570-*bis* cod. pen. assorbe le previsioni di cui all'art. 12-*sexies* della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e di cui all'art.3 della legge 8 febbraio 2006, n.54, specificandosi che la modifica "non incide sul regime di procedibilità di ufficio, la cui corrispondenza a Costituzione è stata comunque affermata ripetutamente dalla Corte Costituzionale (da ultimo sentenza n.220 del 2015)". Pertanto, essendo indubbio il carattere solo formale dell'abrogazione dei reati previsti dall'art. 12-*sexies* della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, senza cioè abolizione delle relative ipotesi criminose, perché riprese dal nuovo art. 570-*bis* cod. pen., ne deriva che risulta immutato anche il regime di procedibilità di ufficio.

2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il reato previsto dalla norma censurata è sempre stato ritenuto perseguibile d'ufficio. Tale soluzione interpretativa - avallata anche dalle sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, P., Rv. 255270 - 01) - si fondava sul rilievo che il richiamo all'art. 570 cod. pen., operato dall'art. 12-*sexies* della legge n. 898 del 1970, nonché dall'art. 3 della legge n. 54/06 che, a sua volta, rinviava al citato art. 12-*sexies*, l. 898/1970, fosse finalizzato unicamente a determinare il trattamento sanzionatorio e non potesse, dunque, reputarsi comprensivo del regime di perseguibilità a querela previsto dalla norma richiamata.

2.2. Le stesse considerazioni conservano tuttora piena validità per quanto sopra detto sulla natura meramente formale dell'operazione di trasposizione del reato in esame nella nuova norma codicistica, essendo peraltro stata esclusa la *voluntas legis* di incidere sul regime di procedibilità, sebbene la Corte Costituzionale avesse rilevato proprio nella sentenza richiamata nella citata relazione ministeriale come non si potesse "misconoscere che il sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari risulti, nel suo complesso, frammentario e disarmonico", ma che, avendo escluso discrasie qualificabili in termini di manifesta irrazionalità, ne aveva rimesso al legislatore la soluzione (Sez. 6, n. 7277 del 30/01/2020, P., Rv. 278331).

2.3. Pertanto, in difetto di nuove disposizioni di legge sul tema della procedibilità, non può che essere confermato il regime di perseguibilità di ufficio previsto per le ipotesi di reato ora punite dall'art. 570-*bis* cod. pen.

3. Devesi, quindi, disporre l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Trieste competente per la rinnovazione del dibattimento ai sensi del combinato disposto degli 569, comma 4, e 604 comma 6, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Trieste.
Così deciso il 23 marzo 2022

Il Consigliere estensore

Maria Sabina Vigna



Il Presidente

Anna Petruzzellis

